

## **Allegato n. 20**

### **PROCEDURE E MODALITÀ DI GOVERNO DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita deve essere svolto costantemente al fine di far fronte alle obbligazioni giuridiche assunte, garantendo il rispetto del limite di fabbisogno finanziario assegnato ogni anno dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché la coerenza dei dati finanziari e la solvibilità dell'Ateneo.

#### **Il Rendiconto finanziario**

Il Rendiconto finanziario è il documento contabile, facente parte del Bilancio unico di esercizio, che evidenzia la capacità dell'Università di mantenere l'equilibrio finanziario.

Esso evidenzia la composizione del flusso di cassa generato oppure assorbito dalla gestione nel corso dell'esercizio; tale flusso di cassa viene suddiviso in base della natura delle operazioni che hanno contribuito ad alimentarlo e quindi si trovano evidenziate le tre componenti:

- ✓ il flusso di cassa (cash flow) operativo: rileva le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione corrente;
- ✓ flusso monetario (cash flow) da attività di investimento/disinvestimento: rileva gli effetti finanziari di acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
- ✓ flusso monetario (cash flow) da attività di finanziamento: rileva gli effetti finanziari correlati al capitale proprio ed ai finanziamenti a medio-lungo termine ottenuti/rimborsati dall'Ateneo

#### **Il sistema di tesoreria unica**

L'Università è assoggettata al regime di tesoreria unica che è un sistema di regole e procedure che accentra presso la tesoreria statale le risorse liquide di enti ed organismi pubblici diversi dallo Stato, attraverso il riversamento giornaliero del saldo di conto corrente da parte dell'Istituto cassiere alle contabilità speciali presso la Banca d'Italia, con l'obiettivo di una gestione ottimale della liquidità da parte della tesoreria statale che minimizzi il ricorso dello Stato al mercato monetario per il reperimento delle risorse finanziarie.

Due principi costituiscono il fondamento del regime di tesoreria unica:

- gli enti, pur obbligati a mantenere le proprie liquidità su appositi conti (contabilità speciali infruttifere) aperti presso la Banca d'Italia, mantengono la disponibilità piena, immediata e incondizionata in ogni momento delle proprie risorse;

- l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica non si traduce in un affidamento del servizio di cassa alla Banca d'Italia, che resta invece affidato ad un cassiere bancario ed è questo soggetto che gestisce il rapporto finanziario con la Banca d'Italia, attraverso procedure telematiche.

Rimangono escluse dal sistema di tesoreria unica le risorse finanziarie che sono soggette a vincolo di destinazione per volontà del donante o del testatore. Per tali disponibilità finanziarie vengono aperti separati conti correnti bancari presso l'istituto cassiere i cui fondi non sono soggetti al riversamento nelle contabilità speciali infruttifere presso la Banca d'Italia.

Nell'ambito del rapporto di conto corrente unico che l'Università mantiene con l'istituto cassiere, ciascun centro autonomo di gestione dispone di un proprio sottoconto, dotato di proprio codice IBAN, che viene utilizzato per consentire l'incasso diretto delle entrate di rispettiva competenza.

## **Il fabbisogno finanziario**

Il fabbisogno finanziario degli Atenei pubblici può essere definito come il complesso dei pagamenti effettuati mediante utilizzo delle risorse statali con prelievo dalle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d'Italia.

Alla possibilità di prelevare le risorse liquide dal conto di tesoreria statale viene posto un limite annuo fissato per ogni Università dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il cui obiettivo è la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica delle Università, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

Mensilmente il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica una scheda riepilogativa dei dati del fabbisogno finanziario aggiornati al mese precedente in cui:

- ✓ per le entrate sono indicati i versamenti totali (che comprendono i versamenti da entrate dallo Stato e le entrate proprie) e la quota dei versamenti ottenuti dalle riscossioni per ricerca ed investimenti;
- ✓ per le spese sono indicati i prelevamenti totali e la quota dei prelevamenti rappresentati da investimenti fissi lordi e spese per ricerca progettuale (ai sensi del DM 35875/2019).

Il dato del fabbisogno finanziario utilizzato scaturisce dalla differenza tra i pagamenti totali e le entrate proprie, a cui si somma (se positiva) o si sottrae (se negativa) la differenza tra le riscossioni per ricerca e investimenti e le spese per ricerca ed investimenti.

Il dato delle riscossioni per ricerca ed investimenti e quello delle spese per investimenti sono desunti, in autonomia, dal Ministero a partire dal codice SIOPE attribuito a ciascun ordinativo, mentre il dato relativo alle spese per ricerca deve essere comunicato mensilmente dall'Ateneo al Ministero.

Gli uffici di Ateneo a cui è assegnata la competenza in materia di tesoreria comunicano, entro i termini richiesti, le informazioni da fornire al Ministero, sulla base di una apposita estrapolazione di dati contabili.

In corso d'anno l'Ateneo può chiedere motivatamente al Ministero dell'Università e della Ricerca aumenti o riduzioni della quota di fabbisogno assegnato.

L'Ateneo monitora costantemente l'utilizzo del fabbisogno nel corso dell'anno, analizzando l'andamento delle entrate ed, in particolare, quello delle entrate proprie e delle riscossioni per ricerca e investimenti, nonché l'andamento dei prelevamenti totali, delle spese per ricerca

progettuale secondo le indicazioni del DM 35875/2019 e degli investimenti fissi lordi, con l'obiettivo di non superare il limite del fabbisogno assegnato.

### **Quadratura della cassa**

Gli uffici di Ateneo a cui è assegnata la competenza in materia di tesoreria procedono periodicamente alla quadratura di cassa che avviene constatando la coincidenza tra i seguenti valori:

- saldo contabile fornito dall'istituto tesoriere;
- consistenza di cassa rilevata sull'applicativo di contabilità;
- saldo della voce di contabilità generale relativa ai depositi bancari.

La coincidenza tra i valori sopra elencati si verifica se:

- è avvenuta la registrazione in contabilità generale di tutte le distinte trasmesse all'istituto tesoriere;
- è avvenuta la registrazione in contabilità generale di tutti i riscontri di pagamento e incasso trasmessi dall'istituto tesoriere;
- tutti i sospesi in entrata e in uscita sono stati regolarizzati;
- tutti gli ordinativi modificati o annullati sull'applicativo di firma digitale sono stati, rispettivamente, ritrasmessi all'istituto cassiere o annullati sull'applicativo di contabilità.

In caso di mancata coincidenza i valori devono essere riconciliati nell'ambito della concordanza di cassa.

Nel prospetto relativo alla concordanza di cassa sono indicate, inoltre, le disponibilità liquide rilevate sui conti correnti fruttiferi dei lasciti.